

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE**

**GIURISDIZIONALE - ROMA**

**R.G. N. 3834/2023 - SEZIONE VI**

**ATTO D'APPELLO INCIDENTALI**

della società **TRIDENT MUSIC S.r.l.** (C.F. e P.I 08566770965), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), rappresentata e difesa, per procura su foglio allegato, dall'Avvocato Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Emilio De' Cavalieri e all'indirizzo [riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it](mailto:riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it)

il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al seguente numero di fax 0276008586 e all' indirizzo di posta elettronica certificata: [riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it](mailto:riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it)

**C O N T R O**

Il **Ministero della Cultura** (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*

**e dandone notificazione a**

- **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), con sede in Roma, Viale Europa 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **PUBBLICONCERTI S.r.l.** (C.F. 01482060660), con sede in Avezzano (AQ), Via Luigi Vidimari 64, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER LA PARZIALE RIFORMA O LA CONFERMA CON  
DIVERSA MOTIVAZIONE**

della sentenza n. 5713 pubblicata in data 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II quater, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati da **TRIDENT MUSIC S.r.l.** nel giudizio r.g. 11870/2021.

\* \* \*

**FATTO**

Il Ministero della Cultura ha proposto appello con atto notificato a TRIDENT MUSIC il 2 maggio 2023, domandando la riforma della pronuncia in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

In vista della Camera di Consiglio fissata per il giorno 25 maggio 2023, la società TRIDENT MUSIC si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello avverso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e ha svolto le prime deduzioni difensive con atto depositato in data 22 maggio 2023.

Tuttavia, in via subordinata, per il caso in cui codesto Ill.mo Consiglio dovesse andare in contrario avviso e ritenere meritevole di

accoglimento l'appello avversario, la società **TRIDENT MUSIC S.r.l.** propone appello incidentale con riferimento alle parti della sentenza in epigrafe in cui sono state disattese alcune censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al contempo ripropone, a norma dell'articolo 101, comma 2 c.p.a., le censure sollevate nel ricorso di primo grado non esaminate dal TAR Lazio.

## **DIRITTO**

### **1. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO I DECRETI DIRETTORIALI 13 SETTEMBRE 2021 e 20 SETTEMBRE 2021 CONFORMI ALLA PREVISIONE DEL D.M. 16 MARZO 2021.**

Nel primo motivo del ricorso di primo grado, l'odierna appellante incidentale aveva anzitutto rilevato che, in sede di assegnazione dei contributi in esame, l'Amministrazione ha erroneamente interpretato la disposizione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021, poi ripresa nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico del 13 aprile 2021, secondo la quale *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020.”*

In sede di ripartizione del Fondo, il Ministero della Cultura ha infatti ritenuto di non poter riconoscere contributi per un importo superiore a quello erogato ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 relativo alla

diminuzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tanto che la ricorrente in primo grado si è vista riconoscere lo stesso identico importo ottenuto in relazione al D.M. 10 agosto 2020.

Ebbene, la sentenza del TAR Lazio di cui al presente giudizio d'appello ha statuito che *“L'amministrazione risulta aver fatto corretta applicazione della clausola prevista dagli artt. 4, co. 4, d.m. 3.3.2021 e 7, co. 2, d.d. 13.4.2021, che va intesa (in disparte l'utilizzo della parola “massimo”, da ritenere pleonastica) come introduttiva di un tetto alla provvidenza erogabile nell'ambito della procedura in esame”*.

L'affermazione del Giudice di primo grado è tuttavia erronea.

I criteri per procedere all'interpretazione di una norma sono contenuti nell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. “Preleggi”) e si applicano pacificamente a qualsiasi tipo di normativa. L'articolo 12 stabilisce che *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

La norma contiene dunque il riferimento a due criteri interpretativi: il *“criterio letterale”* (il senso *“fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*) ed il *“criterio logico”* (l'intenzione del legislatore); peraltro quest'ultimo criterio è

utilizzabile soltanto laddove non sia in concreto possibile procedere all'interpretazione sulla base del primo.

In proposito codesta Ecc.ma Sezione si è espressa in merito nei termini seguenti:

*“Pare piuttosto al Collegio icastrico, anzi ricco di richiami di teoria generale dell' interpretazione, l'arresto di questo Consiglio (cfr. Cons. St., III , 28 dicembre 2017 n. 6129), secondo cui l'interpretazione delle fonti normative, quanto quelle dei provvedimenti che ne sono applicazione e, in generale, dei testi giuridici che si basano sui principi dell'autoresponsabilità di chi, nei contatti sociali qualificati, assume impegni per ottenere vantaggi od offra, qual proponente, obbligazioni a solo suo carico, è governata in primo luogo dall'interpretazione letterale, come si evince proprio dall'art. 12 delle Preleggi. **Il primato dell'interpretazione testuale è un principio pacifico**, che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati son espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste la certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. Ciò non implica, com'è ovvio, la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però vengono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua”* (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 maggio

2020, n. 3298; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 maggio 2021, n. 3584).

Ebbene, l'interpretazione della previsione del D.M. 16 marzo 2021 adottata dall'Amministrazione nel caso in esame, ritenuta legittima dal TAR Lazio, è del tutto priva di fondamento con riferimento ad entrambi i criteri interpretativi sopra richiamati.

Come precisato, tale norma dispone che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Già dunque sotto il profilo lessicale l'interpretazione secondo la quale l'importo riconosciuto a ciascun richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non potrebbe essere superato in occasione della ripartizione di cui ai Decreti Direttoriali impugnati in primo grado è palesemente infondata.

Quello riconosciuto a ciascun singolo soggetto richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non può infatti in alcun modo essere definito un **“importo massimo”**, trattandosi in realtà di un solo ed unico importo (e dunque logicamente né **“minimo”** né **“massimo”**).

Dal punto di vista letterale, l'unica interpretazione coerente con la previsione normativa è che quest'ultima intenda significare che nessuno dei richiedenti poteva ottenere, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello riconosciuto ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che aveva

ottenuto il contributo più alto con riferimento a tale ultimo decreto, che ammontava ad euro 2.319.145,64.

Il TAR Lazio avrebbe dunque dovuto interpretare la norma secondo il suo dettato letterale senza ricorrere ad ulteriori criteri, riconoscendo così l'illegittimità dei decreti direttoriali di ripartizione del contributo sotto il profilo del contrasto con la norma stessa.

Viceversa nella pronuncia ora appellata il Giudice di primo grado ha ritenuto che la parola "massimo", contenuta nel D.M. 16 marzo 2021, fosse da considerare "pleonastica", senza spiegare in alcun modo le ragioni sulle quali si potrebbe fondare una simile (e comunque erronea) tesi, né i motivi che lo hanno condotto a deflettere rispetto al criterio principe dell'interpretazione letterale della norma.

Donde l'erroneità della sentenza del TAR Lazio già sotto questo primo profilo.

Ma c'è di più.

Anche a voler ammettere che vi fosse la possibilità di accedere all'interpretazione secondo il criterio logico, ciò non avrebbe comunque potuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere i criteri adottati nei provvedimenti di ripartizione del Fondo di cui ai Decreti Direttoriali 13 settembre 2021 e 20 settembre 2021 conformi alla previsione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021.

È infatti la stessa sentenza del TAR Lazio ad aver riconosciuto "**la palese illogicità del tetto introdotto con il d.m. 16.3.2021**, non avendo l'amministrazione illustrato le ragioni per le quali l'ammontare

*massimo del “ristoro delle perdite” registrate nel periodo 1.8/31.12 potesse esser condizionato da un dato, quale il “ristoro delle perdite” nel periodo 23.2/31.7 che con il primo non ha alcun nesso.”*

Non si vede infatti perché una società che ha subito nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto.

Peraltro un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto con la previsione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato “*in proporzione al minor fatturato* nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019”.

Si noti peraltro che il criterio interpretativo delle previsioni del D.M. 16 marzo 2021 utilizzato dal Ministero della Cultura e che, a detta della sentenza appellata, sarebbe stato coerente con il decreto ministeriale stesso, è ancor più illogico con riferimento ai soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020.

Per essi infatti, salvo non ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo (considerando pertanto il contributo relativo al D.M.



10 agosto 2020 pari a zero euro), non vi sarebbe in tal modo alcun tetto massimo in relazione all'ottenimento dei contributi.

Dunque quand'anche fosse stato possibile dare ingresso al criterio logico, la previsione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021 avrebbe comunque dovuto essere interpretata nel senso che non fosse possibile ottenere, ai sensi di tale decreto, un importo superiore a quello, pari ad euro 2.319.145,64, riconosciuto al soggetto cui era stato assegnato il contributo più alto con riferimento al D.M. 10 agosto 2020.

Secondo una corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, il Ministero avrebbe dovuto quindi procedere a:

- sommare tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti richiedenti e ammessi;
- stabilire di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo;
- qualora nessuno dei richiedenti avesse avuto in tal modo titolo ad ottenere un importo superiore a quello massimo riconosciuto in relazione al primo decreto (Euro 2.319.145,64), provvedere alla ripartizione sulla base della percentuale così individuata;
- ove invece taluno dei soggetti richiedenti avesse avuto così titolo ad un contributo superiore all'importo di Euro 2.319.145,64, si sarebbe dovuto ridurre a tale importo il relativo contributo, per poi provvedere a ripartire proporzionalmente tra gli altri richiedenti la quota residua del fondo così risparmiata.

Alla luce di quanto precede risulta evidente l'erroneità della

pronuncia di primo grado sul punto.

\* \* \*

Ai sensi dell'articolo 101 comma 2 c.p.a., la società TRIDENT MUSIC ripropone le domande e le eccezioni dedotte in prime cure e non esaminate dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione II quater nel giudizio r.g. 11870/2021.

**3. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI FATTO, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE.**

In ogni caso i decreti con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi sono illegittimi anche sotto altri profili.

Anzitutto sotto il profilo della carenza di motivazione, con riferimento ai criteri adottati ai fini di tale attribuzione, che non sono stati in alcun modo esplicitati e che, per quanto riguarda i soggetti a cui non è stato attribuito il medesimo importo di cui alla ripartizione relativa al D.M. 10 agosto 2020 e per quelli che non avevano presentato domanda con riferimento a tale decreto, non sono in alcun modo evincibili dai decreti direttoriali impugnati.

A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione pubblicato il dato dei minori ricavi nel periodo di riferimento dichiarato da ciascuno dei richiedenti, ciò ha reso di fatto impossibile qualsiasi verifica in merito ai criteri adottati.

Tutto ciò premesso, l'odierna appellante incidentale

## **CHIEDE**

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia:

**in via cautelare:** respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio;

**in via principale e nel merito:** dichiarare inammissibile l'appello principale avversario e comunque respingerlo in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, meglio indicata in epigrafe.

**in via subordinata, nei limiti di quanto occorrer possa:** in accoglimento del presente appello incidentale, confermare con diversa motivazione la sentenza impugnata, previa ove occorra riforma parziale della stessa, con accoglimento del ricorso di primo grado con riferimento alle censure sopra esposte.

Con vittoria di spese e di onorari.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato versato è di euro 975.

Milano – Roma, 24 maggio 2023

Avvocato Riccardo Marletta